

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 aprile 2026, n. 051/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208.**

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 0208/Pres./2016
- Art. 2 Modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0208/Pres./2016
- Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 0208/Pres./2016
- Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 0208/Pres./2016)*

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), è aggiunta la seguente:

<< h bis) forze dell'ordine: corpi civili e militari di cui alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco preposti alla tutela dell'ordine, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e repressione dei reati.>>.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0208/Pres./2016)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 2. Le Ater sono comunque autorizzate a riservare una quota di alloggi di edilizia sovvenzionata, anche in deroga ad eventuali graduatorie e requisiti, in percentuale complessivamente non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili rispettivamente per:

- a) la realizzazione di progetti socio-assistenziali attivati dai Comuni o dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria, destinando a tal fine prioritariamente alloggi di risulta;
- b) favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia del personale appartenente alle forze dell'ordine assegnato a sedi sul territorio regionale. In tale ipotesi, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti l'assegnazione degli alloggi non deve superare il 30% degli alloggi gestiti dalle Ater con riferimento a ciascun fabbricato.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

<< 2 bis. Ai soggetti destinatari dei progetti di cui al comma 2 lettera a) non è chiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d).

2 ter. Ai soggetti di cui al comma 2 lettera b):

- a) non è chiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b);
- b) è chiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), con solo riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è elevato a 45.000,00 euro.>>.

### Art. 3

*(Modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 0208/Pres./2016)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 sono inseriti i seguenti:

<< 2 bis. Per gli assegnatari dei progetti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

2 ter. Per gli assegnatari di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b):

- a) il comma 2, lettera b), è applicato solo con riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) non si applica il comma 2, lettera g).

Le Ater dispongono altresì la revoca in caso di trasferimento di servizio a sedi situate fuori dal territorio regionale.>>.

### Art. 4

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.